

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 162/CGF** **(2011/2012)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 febbraio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

### **COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO SIG. VECCHI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA VIAREGGIO/SPAL DEL 22.1.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.104/DIV del 24.1.2012)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso, dichiara estinto il procedimento. Dispone Addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PALUMBO LUIGI SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/ FONDI CALCIO DEL 29.1.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Fondi Calcio s.r.l. di Fondi (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO BASSANO VIRTUS 55 S.T. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORREA BELMONTE LUCAS ALBERTO SEGUITO GARA LATINA/BASSANO V. DEL 29.1.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bassano Virtus 55 S.T. s.r.l. di Bassano del Grappa (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D'ANGELO LUCA SEGUITO GARA RIMINI/ VALENZANA DEL 29.1.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Rimini 1912 s.r.l. di Rimini riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. D'Angelo Luca a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 3 febbraio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete